



Venezia, 30-01-2013

nr. ordine 1661
Prot. nr. 11

Al Sindaco Giorgio Orsoni

e per conoscenza

Al Presidente della II Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare II
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Durata degli incarichi delle P.O. secondo il vigente CCDI.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che:

- alla data odierna è ancora vigente per il personale di comparto A B C D, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2004/2004, che all'articolo 29 "Durata degli incarichi" sancisce che "gli incarichi di P.O./A.P. non possono essere conferiti per un periodo inferiore a due anni.....";
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i, all'articolo 108, detta le specifiche competenze del Direttore Generale;
- l'articolo 12 dello Statuto del Comune di Venezia, al comma 1, stabilisce, tra l'altro, che sia il Sindaco ad impartire le direttive al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai/alle Dirigenti per il funzionamento e la vigilanza di tutti gli uffici e servizi;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui alla deliberazione di Giunta n. 16 del 13.01.2006 e s.m.i., e non ultima la Deliberazione di Giunta n. 486 del 04.10.2012, elenca competenze, compiti e funzioni, anche del Direttore Generale;

Considerato che:

- con note P.G. 552494 del 29.12.2012, P.G. 13174/2013 e P.G. 18493/2013, il Direttore Generale con oggetto "Nuove disposizioni operative ai fini del conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa", ha riconosciuto facoltà ai Direttori di nuova nomina di conferire incarichi sperimentali di P.O. della durata di 12 mesi, confermabili fino al 31.7.2015, in palese violazione della norma del Contratto Collettivo Decentrato, che ribadisce il divieto di conferire gli stessi per un periodo minore rispetto al biennio;
- nelle note sopra citate vengono adoperati termini come "facoltà" che è la situazione giuridica soggettiva riconosciuta ad un soggetto a tenere un dato comportamento consentito dalla legge, e come "potere" che è l'attribuzione ad un soggetto di produrre dati effetti giuridici, attraverso un atto giuridico, discendente dall'ordinamento;

Dato atto che:

- non è riscontrato in alcuna delle fonti di cui alle premesse del presente atto, competenza specifica del Direttore Generale, o di altra figura apicale individuale o collegiale, a modificare o interpretare, senza il concorso delle parti firmatarie, quanto sancito dal Contratto Collettivo Decentrato in vigenza;
- gli incarichi sperimentali attribuiti per 12 mesi dai Direttori di nuova nomina, vista la necessità dell'atto confermativo per essere efficaci sino al 31.7.2015, riscontrabile nelle note di cui sopra, potrebbero non essere rinnovati, su espressa valutazione e motivazione, per l'ulteriore periodo, creando così la circostanza, non voluta dal CCDI, dell'attribuzione di Posizioni Organizzative per un solo anno;

Si interroga il Signor Sindaco per sapere:

- da quale norma protetta dall'ordinamento giuridico e sconosciuta ai più, discende il potere esercitato dal Direttore Generale atto a modificare quanto decretato dalla norma contrattuale, conferendo e riconoscendo facoltà ai direttori di nuova nomina di attribuire un incarico per un periodo minore rispetto a quello previsto, in palese violazione con l'articolo n. 29 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente;

- se ciò in premessa discende da una direttiva impartita dal Sindaco per meglio vigilare il funzionamento dei servizi, sempre che da ciò derivi il miglioramento degli uffici e servizi, a scapito della legalità.

Sebastiano Costalonga